

COMUNE DI CASTELFIDARDO

REGOLAMENTO DISPERSIONE CENERI DERIVANTI DA CREMAZIONE

**approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del
26.09.2013**

Art. 1 – Oggetto, competenze

Art. 2 – Titolarità del diritto alla dispersione delle proprie ceneri nel territorio comunale

Art. 3 – Modalità della dispersione delle ceneri

Art. 4 – Esecuzione della dispersione

Art. 5 – Rilascio del nullaosta, autorizzazione alla dispersione effettuata da altro Comune

Art. 6 – Sanzioni

Art. 7 - Tariffe

Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto, competenze

Il Presente regolamento disciplina la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 Marzo 2001 n.130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri " e della legge regionale Marche 1 Febbraio 2005 n. 3 recante "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali"

Competente per il rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri, nelle apposite aree cimiteriali è l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso o, nel caso in cui il de cuius voglia disperdere le sue ceneri a Castelfidardo, è competente anche il Comune di dispersione.

E' competenza del Comune di Castelfidardo il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone decedute all'estero.

Nel caso di persone che abbiano espresso la volontà di dispersione delle loro ceneri nel territorio del comune di Castelfidardo autorizzate dall'Ufficiale di stato civile di altri Comuni, il relativo nullaosta è di competenza dell'Ufficio di stato civile del Comune di Castelfidardo con le modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 2 – Titolarità del diritto alla dispersione delle proprie ceneri nel territorio comunale

Hanno titolo alla dispersione delle proprie ceneri nel territorio di questo Comune, coloro che hanno titolo al seppellimento nell'ambito del Cimitero comunale di questo Comune secondo quanto previsto con atto di Giunta Comunale n. 158 del 01.09.2008 che ha integrato l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 32 del 23.04.2002 ovvero, oltre ai cadaveri delle persone residenti a Castelfidardo al momento della morte, anche delle persone, non residenti a Castelfidardo al momento della morte purché:

-siano decedute nel territorio comunale;

-siano state comunque residenti nel Comune di Castelfidardo per almeno cinque anni;

- siano nate nel territorio comunale;

-abbiano parenti, così come individuati ai sensi degli artt. 74 e ss. del codice civile, seppelliti presso il cimitero comunale oppure parenti viventi e residenti nel Comune di Castelfidardo.

Art. 3 – Modalità della dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri deve avvenire sulla base della volontà scritta del defunto, contenuta in testamento pubblico o olografo pubblicato ai sensi dell'art. 606 del codice civile.

In mancanza di disposizione testamentaria, la dispersione delle ceneri può avvenire, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso o del Comune di dispersione di cui all'art.1 del presente Regolamento. Nel caso di minori e interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi del territorio del Comune di Castelfidardo:

- a) nell'area a ciò destinata posta nell'ambito del Cimitero comunale;
- b) nel Cinerario comune ai sensi dell'art. 80 D.P.R. n. 285/1990¹ ;

Con successiva deliberazione di Giunta comunale potranno essere individuate altre aree idonee alla dispersione.

In caso di mancato accordo della maggioranza assoluta dei parenti sul luogo di dispersione o in caso di luogo non consentito dal presente regolamento, le ceneri sono disperse nel Cinerario comune.

¹ Come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.09.1993, nel Cinerario comune di cui alla lettera b) possono essere poste, in forma indistinta e gratuita, le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria. E' possibile, su richiesta degli aventi titolo, il conferimento dell'urna cineraria in cinerario comune in forma distinta. La Giunta comunale con successiva deliberazione stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.

Art. 4 – Esecuzione della dispersione

La dispersione delle ceneri è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dall'esecutore testamentario, individuato dal de cuius o, in mancanza
- b) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato tra di loro determinato dalla maggioranza degli stessi;
- c) In mancanza dei soggetti di cui alle lettere a) e b), la dispersione delle ceneri è eseguita dal tutore, curatore o amministratore di sostegno del de cuius.
- d) da un incaricato di un'impresa funebre a ciò autorizzato dal soggetto di cui alla lettera a) o c) o dalla maggioranza assoluta dei soggetti di cui alla lettera b).

Art. 5 – Rilascio del nullaosta, autorizzazione alla dispersione effettuata da altro Comune

La procedura per il rilascio del nullaosta alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone autorizzate dall'Ufficiale dello stato civile di altri Comuni è la seguente:

- a) Presentazione all'Ufficio di Stato civile del Comune di Castelfidardo dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile di altro Comune da parte del soggetto preposto alla dispersione di cui all'art. 4 del presente regolamento
- b) Presentazione di una istanza contenente i dati anagrafici e residenza del richiedente e copia del documento identificativo;
- c) Individuazione del luogo di dispersione ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
- d) Rilascio del nullaosta da parte dell'Ufficiale dello stato civile di questo Comune.

Art. 6 – Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000² e ss. mm., salvo che non costituiscano più grave violazione sanzionata dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 - Tariffe

Le tariffe per la dispersione delle ceneri sono definite successivamente in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'ente.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, previa acquisizione dell'approvazione ministeriale di cui all'art. 345 del T.U.LL.SS. (R.D. n. 1265/1934)

² Art. 7 bis d.lgs. 267/2000 "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



Ministero della Salute
DIREZ. GEN. DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO IV

N.° DGPREV.IV/13655/P/F.2.6

Risposta al Foglio del

N.°

25 MAG. 2007

Roma.

Alla Prefettura-U.T.G.di Sondrio

MILANO
25 MAG 2007
PREFETTURA

Al SINDACO DEL COMUNE DI
23020 Torre di Santa Maria (SO)

OGGETTO:

**Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n.285/90.
Omologazione ministeriale dei regolamenti comunali di polizia
mortuaria ai sensi dell'art. 345 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934,
n. 1265. Legge Regione Lombardia 18.11.2003 n. 22.**

In riferimento alla nota n. 9778/2007 del 03.05.2007, di codesta Prefettura, recante il Regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune in indirizzo, si rappresenta che, acquisito il parere del proprio Ufficio legislativo, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed in considerazione dell'entrata in vigore della legge regionale in oggetto indicata, questo Ministero non ha più la competenza ad omologare i Regolamenti comunali di polizia mortuaria.

Alla luce di quanto sopra puntualizzato, è ormai ineccepibile ed operativa la conseguente disapplicazione, rispetto ai Regolamenti comunali di polizia mortuaria, dell'art. 345 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27.07.1934, n. 1265.

Per quanto sopra esposto, non può essere dato seguito alla richiesta di codesto Comune e, pertanto, si restituisce il Regolamento trasmesso con la nota citata.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(dott. S. Squarcione)

Referente :
dott. M.G. Bellia